COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Turchia per verificare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi;

considerando che le disposizioni della legislazione turca attribuiscono agli ispettori veterinari del *Ministry of Agriculture and Rural Affairs* la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono al *Ministry of Agriculture and Rural Affairs* il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione del *Ministry of Agriculture and Rural Affairs* e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità della Turchia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità della Turchia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che la Turchia può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto i) della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi; che detti stabilimenti possono figurare nell'elenco soltanto se sono ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti della Turchia; che queste ultime sono quindi tenute ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura [1];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La *General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs* è l'autorità competente in Turchia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato B;

3) devono essere in imballagi da un centro di spedizione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;

4) ciascun imballaggio deve recare un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:
   — paese speditore: Turchia
   — specie (nome comune e nome scientifico)
   — identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento)
   — data di condizionamento (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del veterinario del *Ministry of Agriculture and Rural Affairs,* nonché il sigillo ufficiale della direzione dell'allevamento, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo

— ai mollushi bivalvi (1)

— agli echinodermi (1)

— ai tunicati (1)

— ai gasteropodi marini (1)

vivi, originari della Turchia, destinati al consumo umano nell'Unione europea

N. di riferimento : .....

Paese speditore : Turchia

Autorità competente : *Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control*

I. **Identificazione dei prodotti**

— Specie (nome scientifico) : .....

— Numero di codice (eventuale) : .....

— Tipo d'imballaggio : .....

— Numero di colli : .....

— Peso netto : .....

— Numero dell'eventuale rapporto di analisi : .....

II. **Origine dei prodotti**

— Zona di produzione autorizzata : .....

— Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento : .....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto : .....

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione : .....

.....

.....

(1) Cancellare la voce superflua.

IV. **Attestato di sanità**

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

1. sono stati prelevati, eventualmente stabulati e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
2. sono stati manipolati, eventualmente depurati e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
3. sono stati controllati conformemente alle disposizioni dei capitoli VI, VII, VIII, IX e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
4. sono conformi alle disposizioni dei capitoli V, VII, VIII, IX e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

Fatto a ..... il .....
(luogo) (data)

Sigillo ufficiale

.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

ZONE DI PRODUZIONE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO I, CAPITOLO 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE

Delimitazioni geografiche	Numero di codice
Karaburun	I
Bosphorus	II
Northern Marmara Sea	III
Dardanelles	IV
Saroz	V
Ayvalik	VI

ALLEGATO C

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ EUROPEA

Nome e indirizzo	Numero e data limite di riconoscimento
Marsan — Eceabat	110 — 31. 12. 1995
Dardanel Onentas — Canakkale	181 — 31. 12. 1995
Yavuz Mildon — Gelibolu	183 — 31. 12. 1995
Real — Ayvalik	203 — 31. 12. 1995
Artur I — Ayvalik	205 — 31. 12. 1995
Tuna — Istanbul	206 — 31. 12. 1995
Kerevitas Mersu Ancoker — Bursa	301 — 31. 12. 1995